

CODICE DI CONDOTTA TUTELA DEI MINORI

L'attività sportiva dispone di una manifesta funzione educativa e sociale ed è veicolo attraverso il quale è possibile apprendere i valori reali che rendono il confrontarsi e l'uniformarsi secondo le regole della propria disciplina, un'attività istruttiva ed avvincente.

A tal fine la **SUPER SPORT FAMILY SSD a R.L.** difende e promuove l'adesione ai valori etici che ne costituiscono la forza ed il senso profondo, ai valori fondanti dei rapporti umani nonché ai doveri di lealtà, probità e correttezza previsti per tutti i protagonisti.

L'adozione e la valorizzazione di un codice etico significa concretamente amare lo sport: è segno di civiltà, di cultura democratica e di difesa in quanto vieta tutti quei comportamenti in contrasto con i principi ed i valori etici che questo codice intende promuovere e garantire.

È per questo che la *Società* si impegna ad adottare tutte le misure necessarie dirette a facilitare la conoscenza e l'applicazione di tutte le norme contenute nel presente codice etico, prevedendo sia penalizzazioni nel caso di violazioni che onorificenze a chi si renderà degno di nota per gesti che ne richiamano i valori.

La Società, ritiene che tutte le parti interessate nella formazione, nell'educazione e nella preparazione dell'atleta, ovvero la famiglia, gli allenatori, i collaboratori ed i dirigenti, vi debbano sottostare.

Pertanto la *Società* ha deciso di dotarsi del Codice Etico come guida ed ispirazione per tutti coloro che a vario titolo sposano e contribuiscono al progetto sportivo spcietario.

Art. 1 - Premessa

La società opera nell'ambito sportivo, in particolare del fitness e della danza. La società riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale. A tale scopo, promuove e garantisce un ambiente sportivo ispirato ai concetti di inclusione, lealtà, correttezza, amicizia, parità di genere e

rispetto per gli altri. La società ripudia ogni forma di discriminazione, emarginazione, abuso e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi atto o fatto che possa arrecare danno e pregiudizio allo sport.

Art. 2 - Il Codice Etico

Il Codice Etico della società, che deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte, reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate dai destinatari indicati di seguito.

Art. 3 - I destinatari

Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:

- ! dirigenti;
- ! staff tecnico;
- ! atleti e chiunque svolga attività agonistica o sportiva;
- ! genitori/accompagnatori degli atleti;
- ! staff medico;
- ! collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell'interesse dell'associazione;
- ! sponsor.

Il Codice Etico si applica comunque a tutti i tesserati e a tutti coloro che lo sottoscrivono volontariamente.

Art. 4 - Efficacia e Divulgazione

L'iscrizione ed il tesseramento alla società comporta la completa conoscenza e l'accettazione incondizionata del presente Codice. Il Codice Etico è esposto e disponibile presso la sede della società ed online, pertanto tutti i soggetti indicati all'art. 3 sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione e ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza, meritevole di sanzioni disciplinari all'uopo previste. L'ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 5 - La Società

La società s'impegna a:

- ! operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, probità, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;
- ! diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente sereno ed inclusivo;
- ! nominare il Responsabile Safeguarding al fine di prevenire e concretizzare un ambiente che promuova e assicuri la parità di genere, la tutela dei minori e contrasti ogni tipo di violenza ed abuso.

La società, inoltre, garantisce che:

! tutti i suoi membri con responsabilità verso minori sono

- qualificati per educare ed allenare le diverse fasce di età;
- ! la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, specie minori, assumono un ruolo primario;
- ! la felicità, il divertimento e la creatività nel settore giovanile non deve mai venire meno rispetto all'esasperata ricerca della vittoria: ogni bambina ed ogni bambino hanno diritto di praticare sport e sentirsi parte di un gruppo.

Art. 6 - I Dirigenti ed i soci

I dirigenti ed i soci della società s'impegnano a:

- ! adeguare il proprio operato al presente Codice Etico ed a comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia;
- ! divulgare il presente Codice e segnalare tempestivamente alla commissione disciplinare il mancato rispetto delle norme in esso previste;
- ! adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori ed atleti;
- ! coadiuvare il Responsabile Safeguarding comunicando allo stesso e nell'immediato ogni forma di violenza o abuso di cui è venuto a conoscenza o ha assistito personalmente.

Art. 7 - Lo Staff Tecnico

Gli allenatori e gli istruttori devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo sia nell'ambito sportivo che educativo, trasmettendo ai propri atleti e colleghi valori come rispetto, sportività, civiltà, inclusione, parità ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello Sport. A tale scopo gli allenatori e gli istruttori s'impegnano a:

- ! comportarsi sempre secondo i principi di lealtà, probità e correttezza;
- ! promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici ed umani;
- ! non premiare e/o promuovere comportamenti sleali;
- ! rispettare tutti, evitando atteggiamenti, frasi o gesti offensivi;
- ! agire in modo responsabile educando gli atleti all'autonomia, all'auto-responsabilità e ad un comportamento socialmente positivo e leale;
- ! vigilare con diligenza ed attenzione commisurate all'età, alla capacità motoria ed allo sviluppo psico-fisico dell'atleta. In caso di minore la vigilanza decorre dal momento iniziale dell'affido per poi esaurirsi nel momento in cui il minore rientra nella sfera di controllo dei genitori.
- ! creare un'atmosfera ed un ambiente sereno e sicuro, anteponendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;
- ! trovare soluzioni ponderate, aperte e giuste in caso di conflitti;
- ! coadiuvare il Responsabile Safeguarding comunicando allo stesso e nell'immediato ogni forma di violenza o abuso di cui

- è venuto a conoscenza o ha assistito personalmente o si è vittima;
- ! informare tempestivamente l'organo preposto di eventuali violazioni del presente codice di cui si è venuti a conoscenza o si è vittima, l'omissione e la reticenza sono comportamenti punibili;
- ! partecipare e sostenere attivamente ogni iniziativa organizzata dal o in collaborazione con la società volta alla promozione dello sport e dei suoi valori e principi etici;
- ! rifiutare ogni forma di corruzione e/o concussione.

Art. 8 - Gli Atleti

Gli atleti e tutti coloro che praticano attività sportiva devono contribuire a mantenere alto il valore dello Sport, impegnandosi a:

- ! onorare e rispettare il codice etico;
- ! onorare lo sport e le sue regole praticando sport al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà, probità e correttezza;
- ! rifiutare ogni forma di doping, di corruzione e/o concussione;
- ! rispettare le norme di sicurezza ed igiene;
- ! rispettare tutti coloro che fanno parte della società;
- ! tenere sempre un comportamento esemplare ed usare sempre un linguaggio appropriato ed educato sia in allenamento che in partita;
- ! frequentare le lezioni e gli allenamenti con serietà, costanza ed assiduità e comunicare personalmente ai dirigenti o al tecnico, la propria assenza o ritardo dalle sedute di allenamento, motivandola;
- ! informare il proprio tecnico di ogni malattia o sintomo che potrebbe pregiudicare la propria salute e/o quella degli altri;
- ! comportarsi sempre diligentemente evitando comportamenti antisportivi o di cattiva educazione quali maltrattamenti, abusi, emarginazioni, ingiurie, diffamazioni, vessazioni, disparità, scherni, bestemmie e parole inappropriate;
- ! custodire con cura i materiali forniti dalla società ed evitare comportamenti che possano danneggiare o comunque pregiudicare l'integrità delle strutture e delle attrezzature sportive di cui si fa uso;
- ! rispettare le norme giuridiche penali e civile, i principi e le disposizioni sportive;;
- ! adottare un comportamento rispettoso ed adeguato all'etica sportiva;
- ! informare il Responsabile Safeguarding comunicando allo stesso e nell'immediato ogni forma di violenza o abuso di cui è venuto a conoscenza o ha assistito personalmente o si è vittima;

! informare tempestivamente l'organo preposto dalla società di eventuali violazioni del presente codice di cui si è venuti a conoscenza e/o si è vittima, l'omissione e la reticenza sono comportamenti punibili.

Art. 9 - Genitori/accompagnatori degli Atleti

I genitori/accompagnatori degli atleti, durante le lezioni, gli allenamenti e soprattutto durante le gare sportive, devono tenere una condotta ispirata all'inclusione, alla parità di genere, alla convivenza civile, al rispetto dell'avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto s'impegnano a:

- ! non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti;
- ! accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
- ! astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti e/o gli allenatori;
- ! incoraggiare la lealtà sportiva;
- ! aiutare i propri figli a capire le giuste motivazioni per praticare l'attività sportiva;
- ! essere di esempio con un comportamento corretto in ogni situazione;
- ! non fare carico sui figli delle proprie ambizioni;
- ! non criticare mai gli istruttori o i dirigenti della società in presenza dei figli;
- ! coadiuvare il Responsabile Safeguarding comunicando allo stesso e nell'immediato ogni forma di violenza o abuso di cui è venuto a conoscenza o ha assistito personalmente o è vittima;
- ! informare tempestivamente l'Organo preposto dalla società di eventuali violazioni del presente codice di cui si è venuti a conoscenza, l'omissione e la reticenza sono comportamenti punibili.

Art. 10 - Norme di comportamento sull'uso di comunicazioni in forma elettronica

La società punisce severamente ogni forma di violenza ed abuso, in particolare il cyberbullismo. Gli Atleti, i tecnici, i dirigenti e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente e/o in rete, giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone e/o della società e/o o di altri organismi sportivi. Gli stessi non devono diffondere online e/o tramite piattaforme/app e/o social media, video, foto o comunque immagini e/o scritte riferibili a e/o rappresentanti qualcuno, lesive dell'onore, dell'immagine, della reputazione o della dignità. Tutte le comunicazioni tra un dirigente, istruttore, preparatore atletico, medico, fisioterapista, staff o altro adulto coinvolto nell'assistenza alle squadre verso un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale, trasparente, accessibile ed al solo scopo di comunicare informazioni sulle attività sportiva.

Art. 11 - Regole di Condotta

Nessuna tolleranza potrà essere consentita in materia di doping: la società condanna la pratica del doping e si impegna al fine di scongiurare l'utilizzo anche involontario di sostanze dopanti, agendo nel pieno rispetto delle normative sportive in vigore. Fermi i principi di comportamento sin qui indicati, ciascuno dei

Fermi i principi di comportamento sin qui indicati, ciascuno dei soggetti destinatari del presente Codice Etico deve comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Art. 12 - Organo preposto dalla società

L'organo preposto dalla società ha il compito di prevenire, ricevere, analizzare, istruire, decidere ogni segnalazione, azione, atto o fatto che violi le clausole del presente codice etico.

La decisione può constare:

- ! archiviazione, nel caso in cui non entri nel merito in quanto dalle indagine mancano o risultano insufficienti le prove della presunta violazione;
- ! assoluzione, nel caso in cui il/i fatto/i non sussiste/ono o
 non costituisce/ono violazione/i o non lo/i ha/nno commesso/i
 l'/gli incolpato/i;
- ! condanna, nel caso in cui il/i fatto/i sussiste/ono, costituisce/ono violazione/i e lo/i ha/nno commesso/i l'/gli incolpato/i.

Eventuali situazioni di presunta violazione delle disposizioni di cui al presente Codice Etico, da parte di uno o più soggetti, possono essere segnalate, senza indugio, da chiunque, purché la segnalazione sia in forma scritta, nominativa, in buona fede e circostanziata, ovvero fondata su elementi di fatto precisi, obiettivi e concordanti.

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.

- I seguenti canali di comunicazione sono alternativamente utilizzabili per la raccolta delle segnalazioni:
- a mezzo posta ordinaria, presso la sede legale della società;
- personalmente ai componenti dell'organo preposto.

Le segnalazioni saranno gestite attraverso un processo predefinito.

L'identità del Segnalante rimarrà protetta e riservata, fatti salvi gli obblighi di legge, la riuscita del procedimento disciplinare e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

La società tutela il Segnalante in buona fede contro ogni forma di ritorsione, discriminazione e/o di penalizzazione: ove tali atteggiamenti fossero riscontrati, l'organo preposto applicherà la pena più grave ed la società potrà agire nelle sedi civili e penali. Ugualmente l'organo preposto e la società agiranno verso chi dovesse effettuare consapevolmente segnalazioni false, infondate e/o pretestuose.

Art. 13 - Azioni disciplinari

Nel caso di accertamento delle violazioni, l'organo preposto, deciderà l'azione disciplinare.

La gravità di ogni evento è decisa dall'organo stesso ed è inappellabile ed insindacabile.

Ogni tipo di decisione adottata, ad esclusione del richiamo verbale, deve essere comunicata al diretto interessato.

Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:

- ! richiamo verbale non ufficiale, nei casi di violazione di minore entità. Questa sanzione può essere applicata direttamente dallo staff tecnico o dirigenti o soci in quanto educatori, senza ricorrere all'organo che comunque andrà informata per valutarne eventuali recidive;
- ! <u>richiamo ufficiale verbale o scritto</u>, nel caso di violazione o di ripetute trasgressioni non gravi;
- ! sospensione dall'attività per un periodo di tempo, nel caso di grave/i violazione/i delle norme e/o reiterati richiami;
- ! <u>espulsione immediata dalla società e/o recesso per giusta causa</u>, nel caso di grave/i violazione/i delle norme e/o comportamento/i incompatibile/i con i valori e i principi del Codice etico.

In caso di violazione delle norme e/o del presente codice etico, la società ha sempre la facoltà di richiedere il risarcimento del danno d'immagine e non solo.

E' possibile fare ricorso alla decisione adottata ma solo sulla base di elementi probatori nuovi e diversi da quelli già prodotti ed entro dieci giorni dalla notifica o, comunque, dalla comunicazione.

La società avrà diritto di rivalsa sull'atleta, sui tecnici, sui dirigenti e sugli accompagnatori per le eventuali sanzioni comminate alla società per e/o a causa degli stessi.

Art. 14 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La società adotta misure organizzative e di sicurezza per il corretto trattamento dei dati personali di cui sia in possesso, nel rispetto della normativa in vigore applicabile.

I dati personali vanno trattati in proporzione al consenso ricevuto ed alle finalità del trattamento e non potranno essere divulgati all'esterno senza il consenso dell'interessato. I soggetti che, per ragioni del loro ruolo, vi hanno accesso devono seguire le istruzioni e le procedure fissate dalla società.

Art. 15 - Conflitto con il Codice

Nel caso in cui anche uno solo dei principi espressi del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti o nelle procedure o nelle politiche interni/e, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

Codice	di	condot	ta,	costi	tuito	da	8	pagi	ne	compre	sa	la	presente	, (è
stato	appi	rovato	in	data				con	de.	libera	n.			е	d
entrer	à in	n vigor	e ir	n data											

Super Sport Family SSD a R.L.